

COPIA

Deliberazione N. **51**

Data **30/12/2021**



COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022

L'anno **2021**, addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.35** nella sala delle adunanze, previa convocazione degli iscritti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

	Presenti	Assenti G.	Assenti I.
1 GONZATO EUGENIO Sindaco	X		
2 VIENTIN GIANCARLO Consigliere	X		
3 AGERDE ELENA Consigliere	X		
4 PRIANTE ALESSIO Consigliere	X		
5 CICHELLERO MASSIMO Consigliere		X	
6 PAGLIARUSCO VALENTINA Consigliere		X	
7 DALLA ROSA ROBERTO Consigliere	X		
8 ALFONSO BRUNA ALESSIA Consigliere	X		
9 BELLIN IVAN Consigliere	X		
10 DE MARCHI PAOLO Consigliere		X	
11 MAZZARON MARIA TERESA Consigliere	X		
	8	3	

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. **MARCON RENATO MARIO**.

Il Sig. **GONZATO EUGENIO** nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. ...33... reg. Pubbl. - **REFERITO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene affisso all'Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 20.01.2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MARCON RENATO MARIO

Collegata in videoconferenza la Resp. Area Finanziaria, Rag. Valeria De Peron.

Il Sindaco presenta l'argomento, ricordando che questa è la prima delle delibere propedeutiche all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024.

Successivamente cede la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Valeria De Peron, che illustra il contenuto del provvedimento, in particolare ricordando che in questa, come nelle successive proposte di delibere, vengono confermate le aliquote già applicate da anni, senza ricorrere quindi ad un aumento della pressione fiscale.

Dopo l'esposizione dell'argomento, dato atto che non ci sono interventi, il Sindaco pone in votazione l'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/06/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021;

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il comunicato del 22 dicembre 2021 con il quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 22 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), ha espresso parere favorevole al differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali.
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 7,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.

EVIDENZIATO che i terreni agricoli sono esenti, in quanto a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/92 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi art. 15 L. 984/77) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

EVIDENZIATO altresì che ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

In conformità dell'esito della votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n° 8;

Voti favorevoli n° 8, voti contrari n° 0, astenuti n° 0, legalmente espressi.

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) **di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,6 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 7,6 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille;
- 2) **di confermare** la detrazione per abitazione principale, nella misura di € 200,00;
- 3) **di dare atto** che ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- 4) **di demandare** al Servizio Entrate la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) **di demandare** a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano, *voti favorevoli n° 8, voti contrari n° 0, astenuti n° 0*, legalmente espressi, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, in ragione dell'urgenza di provvedere.

Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267);

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Motivazione :

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to Monica ZAMBONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Motivazione :

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to Valeria DE PERON

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. GONZATO EUGENIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MARCON RENATO MARIO

(Artt. 127, 133 e 134 D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

Si comunica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune ed è :

- **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Trasmessa ai Capigruppo con prot. N. / in data -----

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MARCON RENATO MARIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 20.01.2022

IL MESSO COMUNALE
Sebastiano BAROLLO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

- DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data 20.01.2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MARCON RENATO MARIO